



IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alla normativa in materia di sanità animale e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato della Commissione del 17 dicembre 2019, n. 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modificazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del sopra citato regolamento delegato (UE) 2020/687;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, in particolare il comma 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;"

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022 n. 29, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" che tra l'altro, all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 9 del 2022, dispone che: "*Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9 del 2022;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022 n. 29, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che all'articolo 2, comma 7, dispone la proroga o il rinnovo fino a trentasei mesi;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”;

VISTO, in particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto-legge n. 75 del 2023 che inserisce all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, dopo il comma 9, i seguenti commi: “*«9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici: a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a); b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f); c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare. 9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8»*”;

RILEVATA, in relazione all'attuale andamento del quadro epidemiologico, la necessità di procedere alla nomina dei tre sub-commissari;

TENUTO CONTO che l'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTI i curricula dei dottori Mario Chiari, Giovanni Filippini, e del Colonnello Simone Siena e ravvisata pertanto l'opportunità di affidare agli stessi le funzioni di sub commissari alla peste suina africana;

VISTE le dichiarazioni rese in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in questione;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina dei sub-commissari di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, come modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 per fronteggiare con la più elevata efficacia la diffusione della peste suina africana sul territorio nazionale;

SU PROPOSTA del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

DECRETA

Art. 1

(Nomina dei sub-commissari)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono nominati sub-commissari alla peste suina africana i dottori:

Mario Chiari;

Giovanni Filippini;

Simone Siena.

2. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 1 è compatibile con altri incarichi pubblici.

Art. 2

(Compiti dei sub-commissari)

1. Al dott. Mario Chiari è affidata l'attività di coordinamento dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicazione della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale di cui all'articolo 2, comma 9-bis, lettera a) del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. Al dott. Giovanni Filippini è affidata l'attività di verifica della regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché delle procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente di cui all'articolo 2, comma 9-bis, lettera b) del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
3. Al Colonnello Simone Siena è affidata l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica della idoneità al consumo alimentare di cui all'articolo 2, comma 9-bis, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
4. Rimangono affidate al Commissario straordinario, oltre ai compiti di coordinamento previsti dall'articolo 4, comma 1, le relazioni con istituzioni pubbliche e private, enti o associazioni di categoria di rilevanza nazionale e/o internazionale, in raccordo con le amministrazioni dello Stato e i rapporti con le cariche politiche di livello sovra regionale.

Art. 3

(Organi di supporto all'attività dei sub-commissari)

1. I sub-commissari, di cui all'articolo 2, svolgono le attività affidate avvalendosi dei Gruppi Operativi Territoriali indicati all'articolo 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario PSA del 24 agosto 2023, n. 5, previa approvazione, da parte del Commissario straordinario, delle priorità proposte.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2 i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9;

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2022, il Commissario straordinario può inoltrare eventuali richieste di supporto del Ministero della difesa da sottoporre al vaglio del competente Comando operativo di vertice interforze, raccordandosi mediante il sub-commissario di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

Art. 4

(Rapporti con il Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario per la peste suina coordina le attività svolte dai sub-commissari nell'esercizio dei compiti affidati, per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

2. I sub-commissari predispongono con cadenza mensile una relazione da presentare al Commissario sull'andamento delle attività svolte. Il Commissario straordinario può richiedere in qualsiasi momento informazioni ai sub-commissari sullo stato di attuazione dei compiti affidati.

3. I sub-commissari, in considerazione di esigenze specifiche che lo richiedano, prestano supporto e/o consulenza al Commissario, anche al fine di consentire allo stesso di predisporre la relazione ai Ministri competenti di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2023. Inoltre, i sub-commissari coadiuvano il Commissario straordinario:

- a) nella verifica e monitoraggio del quadro delle risorse e della coerenza con le attività in atto, predisponendo le necessarie relazioni periodiche;
- b) nello sviluppo dei quadri economici necessari, ai fini della predisposizione delle attività previste dall'articolo 29, comma 2 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, coordinandosi con gli enti e con le autorità locali competenti in coerenza con le linee di indirizzo stabilite dal citato decreto-legge;
- c) nella quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione della promozione della filiera;
- d) nella predisposizione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità territoriali, del piano per la gestione, anche attraverso il ricorso a ditte specializzate.

4. Per l'assolvimento delle proprie funzioni e per specifiche esigenze di carattere tecnico-specialistico, adeguatamente rappresentate e approvate dal Commissario straordinario, i sub-commissari possono avvalersi delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario.

Art. 5

(Durata degli incarichi)

1. La durata dell'incarico coincide con la durata dell'incarico del Commissario straordinario per la peste suina.

Art. 6

(Compenso dei sub-commissari)

1. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. L'attività dei sub-commissari, salvo preventiva autorizzazione del Commissario straordinario, non deve comportare oneri a valere sulle risorse allo stesso assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Del conferimento del presente incarico ai tre subcommissari è data comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE